



PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA

2022 - 2024

INDICE PER ARTICOLO PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE (PTPC) 2022-2024

INDICE

1. Contenuti Generali

- 1.1 PNA, PTPCT e principi generali
- 1.2 La nozione di corruzione
- 1.3 Ambito soggettivo
- 1.4 Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT)
- 1.5 I compiti del RPCT
- 1.6 Gli altri attori del sistema “Legalità e Trasparenza”
- 1.7 Obiettivi strategici
- 1.8 PTPCT e performance

2. Analisi del contesto

- 2.1 Analisi del contesto esterno
- 2.2 Analisi del contesto interno
- 2.3 La mappatura dei processi
- 2.4 Valutazione del rischio: identificazione, analisi e ponderazione del rischio
- 2.5 Trattamento del rischio

3. Trasparenza

- 3.1 Accessibilità delle informazioni
- 3.2 L'organizzazione dei flussi informativi per le pubblicazioni dell'Ente Parco
- 3.3 Programmazione della trasparenza
- 3.4 Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza

4. Rotazione

5. Coordinamento con il ciclo della Performance

6. Altri contenuti del PTPCT

- 6.1. Formazione in tema di anticorruzione

- 6.2 Codice di comportamento
- 6.3. Disciplina degli incarichi non consentiti ai dipendenti
- 6.4. Attribuzione degli incarichi dirigenziali
- 6.5. Divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro
- 6.6. Controlli ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici
- 6.7. Misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower)

7. Monitoraggio sull'attuazione del PTPC

1. Contenuti generali

1.1 PNA, PTPCT e principi generali

Il sistema organico di prevenzione della corruzione, introdotto nel nostro ordinamento dalla legge 190/2012, prevede l'articolazione del processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione da realizzarsi mediante un'azione coordinata tra strategia nazionale e strategia interna a ciascuna amministrazione.

La strategia nazionale si realizza mediante il Piano nazionale anticorruzione (PNA) adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Nella fattispecie il Piano Nazionale a cui fa riferimento il Piano triennale per la prevenzione dei fenomeni corruttivi del Parco nazionale dell'Appennino tosco emiliano per il triennio 2022/2024 è quello approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con **deliberazione n.1064 del 13 novembre 2019**.

A tal fine giova rilevare che per il **triennio 2022/2024**, successivamente all'approvazione del precedente Piano triennale dell'Ente per il periodo 2021/2023, salve rimanendo le previsioni di cui alla citata **deliberazione ANAC n.1064/2019**, per la corretta impostazione del Piano per la prevenzione dei fenomeni corruttivi/illegittimità/illegalità dell'azione amministrativa, sono state analizzati, valutati e contestualizzati alle specifiche esigenze dell'Ente Parco i seguenti atti amministrativi generali, Linee di indirizzo e provvedimenti normativi:

1) **le seguenti deliberazioni ANAC:** n. 4/2020 sugli affidamenti degli incarichi di rappresentanza legale, n.8/2020 sull'applicazione della misura della rotazione del personale nei suoi aspetti generali; n. 25/2020 in ambito di conflitto di interessi; n.177/2020 in tema di Codici di Comportamento; n.180/2020 su incompatibilità del SG/RPCT e Presidente del Nucleo di Valutazione; n. 303/2020 in tema di affidamento di incarico di patrocinio legale. Requisiti di ordine generale; n.344/2020 in merito alla rotazione degli inviti e degli affidamenti; n.355/2020 in tema di individuazione dell'organo competente all'adozione del provvedimento motivato di rotazione straordinaria; n.400 e 700/2020 in tema di pantouflage ex art. 53 comma 16 ter del dlgs 165/2001 e ss.mm.; n.421/2020 per quanto riguarda l'applicazione del principio di rotazione al Servizio di Protezione dei dati personali; n.688/2020 in tema di rotazione del personale e conferimento degli incarichi dirigenziali; n. 769/2020 in tema di criticità su mappatura dei processi ed Enti partecipati; n. 922/2020 sugli interventi di somma urgenza; n.954/2020 in tema di analisi del contesto interno e necessaria descrizione dell'organizzazione interna; Ricognizione delle disposizioni acceleratorie e di semplificazione, presenti nel codice dei contratti pubblici e nell'attuale quadro normativo, al

fine di fornire indicazioni alle stazioni appaltanti per agevolare lo svolgimento delle procedure di affidamento approvata dal Consiglio dell'Autorità nell'Adunanza del 22 aprile 2020; Comunicato del Presidente ANAC in occasione dell'audizione presso le Commissioni Lavori pubblici e Affari Costituzionali del Senato della Repubblica aventi ad oggetto il decreto legge 16 luglio 2020 n.6 convertito in L. 120 l'11 settembre 2020;

2) **DL. Semplificazioni n.76/2020 convertito in L. n.120/2020 con particolare riferimento ai contratti sotto-soglia ed alla normativa in tema di monitoraggio dei tempi procedurali;**

3) **Le Linee Programmatiche per la Pubblica Amministrazione in vista del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentate il 9 marzo 2021 dall'On. Prof. Renato Brunetta, Ministro per la Pubblica Amministrazione;**

Il processo metodologico seguito nella predisposizione del Piano triennale 2022/2024 è lo stesso del precedente Piano ed è totalmente conforme a quanto risultante nell'ambito dello stesso allegato 1) del Piano Nazionale Anti-corruzione 2019 (delibera n.1064/2019).

Principi strategici:

1) **Coinvolgimento dell'organo di indirizzo politico-amministrativo:** l'organo di indirizzo politico amministrativo anche nell'ambito della predisposizione del presente piano ha assunto un ruolo attivo nella definizione delle strategie di gestione del rischio corruttivo/mala-amministrazione.

2) **Cultura organizzativa diffusa di gestione del rischio:** la gestione del rischio corruttivo/illegittimità/illegalità dell'azione amministrativa non ha riguardato solo il RPCT e l'ufficio di segreteria preposto alle relative attività, ma l'intera struttura organizzativa rappresentata dal dirigente e dai funzionari dei rispettivi Servizi. A tal fine il **monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione del Piano per l'annualità 2021**, , ha costituito il necessario antecedente logico e legittimante dell'attività di gestione del rischio confluita nell'ambito del presente Piano per il triennio 2022/2024.

Principi metodologici:

1) Il PTPCT per il triennio 2022/2024 conferma la sua vocazione al rispetto del principio della **prevalenza della sostanza sulla forma:** ossia il sistema preventivo che è stato confermato per il triennio 2022/2024 dall' Amministrazione tende ad una effettiva riduzione del livello di rischio di corruzione/illegittimità/illegalità/illiceità dell'azione amministrativa. A tal fine, "il processo di gestione del rischio" è stato concepito in modo non meramente formale secondo una logica adempimentale, bensì tenendo necessariamente di conto delle specificità del contesto esterno ed interno dell'Ente Parco.

2) **Gradualità:** le diverse fasi di gestione del rischio hanno fatto proprio il principio della gradualità, ossia, l'Amministrazione ha seguito un approccio che consentirà di migliorare progressivamente nel tempo l'entità e la profondità dell'analisi del contesto interno (in particolare nella rilevazione e analisi dei processi in ottica anche di digitalizzazione degli stessi) nonché la valutazione del rischio e la conseguenziale fase del trattamento dei rischi, con la previsione delle più appropriate e congrue misure di prevenzione.

3) **Selettività:** Il PTPCT 2022/2024 individua le proprie priorità di intervento, programmando le corrispondenti misure di prevenzione in guisa da prevedere interventi specifici e puntuali volti ad incidere sugli ambiti maggiormente esposti ai rischi, tenuto di conto dell'attuale contesto di crisi economica e sociale, conseguenza diretta ed immediata della crisi epidemiologica che ha interessato tutto il contesto internazionale.

Le misure di prevenzione per il triennio 2022/2024 sono state valutate e considerate alla luce degli esiti del monitoraggio sullo stato di attuazione del PTPCT 2021/2023, annualità 2021, ed in considerazione della situazione di contesto che ha particolarmente valorizzato,

anche a livello legislativo con il DL.76/2020, l'uso dei procedimenti amministrativi "in deroga" rispetto all'applicazione dei principi generali, di cui un esempio significativo è l'ampliamento per tutte le PA dell'utilizzo di sistemi di scelta del contraente, assai semplificati ed informali, per affidamenti di lavori fino a 150 mila euro e per affidamenti di beni e servizi fino a 75 mila euro. Soglie per i suddetti affidamenti diretti che permarranno, rispetto alla previsione a regime di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del dlgs 50/2016, fino al 31,12.2022.

4) **Integrazione:** la gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi decisionali e, in particolare, dei processi di programmazione, controllo e valutazione. In tal senso il PTPCT 2022/2024 intende garantire una sostanziale integrazione tra il processo di gestione del rischio e il ciclo di gestione della performance. A tal fine, alle misure programmate nel PTPCT corrisponderanno specifici obiettivi nel Piano della Performance e conseguentemente, nella misurazione e valutazione delle performance organizzative e individuali dell'Ente, del direttore e del personale, si dovrà necessariamente tener conto di quanto e come è stato realizzato/attuato del PTPCT 2022/2024, nonché della effettiva partecipazione delle strutture e degli individui alle varie fasi del processo di gestione del rischio, e, da ultimo, ma non per ultimo, del livello di collaborazione ed interlocuzione con il RPCT.

5) **Monitoraggi:** la gestione "ottimale" del rischio è garantita altresì dal "sistema dei monitoraggi" e dalla valutazione dell'effettiva attuazione ed efficacia delle misure e dal riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema di prevenzione, nei termini poco sopra evidenziati ed attuati nel corso dell'anno 2021 e che saranno anche nel contesto dell'attuale Piano rigorosamente presidiati.

Principi finalistici:

1) **Effettività:** la gestione del rischio che ha trovato concretizzazione nell'ambito del PTPCT 2022/2024 tende, come è stato già realizzato nel contesto del precedente PTPCT, ad una effettiva riduzione del livello di esposizione dell'organizzazione ai rischi corruttivi in accezione ampia come detto, e conseguentemente privilegia una cultura organizzativa basata sull'integrità dando particolare valorizzazione a tutte quelle misure preventive che tendono a ridurre ogni ipotesi di conflitto di interessi nella gestione dei procedimenti rientranti nelle specifiche aree di rischio.

1.2 La nozione di corruzione

La legge 190/2012, non contiene una definizione di "corruzione".

Tuttavia da alcune norme e dall'impianto complessivo della legge è possibile evincere un significato ampio di corruzione a cui si riferiscono gli strumenti e le misure previsti dal legislatore.

L'art. 1, comma 36, della legge 190/2012, laddove definisce i criteri di delega per il riordino della disciplina della trasparenza, si riferisce esplicitamente al fatto che gli obblighi di pubblicazione integrano livelli essenziali delle prestazioni che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad erogare anche a fini di prevenzione e contrasto della "cattiva amministrazione" e non solo ai fini di trasparenza e prevenzione e contrasto della corruzione.

Il collegamento tra le disposizioni della legge 190/2012 e l'innalzamento del livello di qualità dell'azione amministrativa, e quindi al contrasto di fenomeni di inefficiente e cattiva amministrazione, è evidenziato anche dai successivi interventi del legislatore sulla legge 190/2012.

Pertanto, l'ANAC, anche in linea con la nozione accolta a livello internazionale, ha ritenuto che, poiché la legge 190/2012 è finalizzata alla prevenzione e, quindi, alla realizzazione di una tutela anticipatoria, debba essere privilegiata un'**accezione ampia del concetto di corruzione**, volta a ricomprendere le varie situazioni in cui, **nel corso dell'attività**

amministrativa, si rilevi l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui conferito, al fine di ottenere vantaggi privati.

Al termine "corruzione" è attribuito, dunque, un significato più esteso di quello strettamente connesso con le fattispecie di reato disciplinate negli artt. 318, 319 e 319-ter del Codice penale (ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari), tale da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, **venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.**

1.3 Ambito soggettivo

Le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza si applicano a diverse categorie di soggetti pubblici e privati, come individuati nell'art. 1, comma 2-bis, della legge 190/2012 e nell'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013.

In ragione della diversa natura giuridica di tali categorie di soggetti, le disposizioni richiamate prevedono regimi parzialmente differenziati.

Per l'esatta individuazione dell'ambito soggettivo, l'ANAC ha dato indicazioni con:

la deliberazione n. 1310 del 28 dicembre 2016 ("Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016");

la delibera n. 1134 dello 8 novembre 2017, recante "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici".

Alla luce del quadro normativo e delle deliberazioni ANAC, i soggetti tenuti all'applicazione della disciplina sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza sono innanzitutto le pubbliche amministrazioni individuate e definite all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.,

Pertanto, è obbligo :

adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT);

nominare il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT);

pubblicare i dati, i documenti e le informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività (in "Amministrazione trasparente");

assicurare, altresì, la libertà di accesso di chiunque ai dati e documenti detenuti dalle stesse (accesso civico generalizzato), secondo quanto previsto nel d.lgs. 33/2013.

1.4 Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT)

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT) è il Direttore del Parco nazionale dell'Arcipelago toscano Dott. Maurizio Burlando.

Il RPCT collabora e interloquisce con gli uffici e con l'Organismo di Valutazione (OIV).

Per lo svolgimento delle proprie funzioni il RPCT è coadiuvato da un Funzionario della Segreteria Generale.

Il comma 9, lettera c) dell'articolo 1 della legge 190/2012, impone, attraverso il PTPCT, la previsione di obblighi di informazione nei confronti del RPCT che vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Piano. Gli obblighi informativi ricadono su tutti i soggetti coinvolti, già nella fase di elaborazione del PTPCT e, poi, nelle fasi di verifica e attuazione delle misure adottate. A tal fine si evidenzia che il grado di collaborazione da parte del direttore del Parco e del personale, nell'ambito della gestione del rischio "corruttivo," è valutato: a) ai fini del concretizzarsi della eventuale responsabilità disciplinare; b) ai fini della performance secondo quanto previsto dal dl.vo 150/2009 e ss.mm. , ed in applicazione del vigente

sistema di misurazione e valutazione della performance .

1.5 I compiti del RPCT

Il RPCT svolge i compiti seguenti:

- a) elabora e propone all'organo di indirizzo politico, nella fattispecie il Presidente, per l'approvazione, il Piano triennale di prevenzione della corruzione (articolo 1 comma 8 legge 190/2012);
- b) verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del piano anticorruzione (articolo 1 comma 10 lettera a) legge 190/2012);
- c) comunica agli uffici le misure anticorruzione e per la trasparenza adottate (attraverso il PTPCT) e le relative modalità applicative e vigila sull'osservanza del piano (articolo 1 comma 14 legge 190/2012). La suddetta comunicazione avviene con la pubblicazione del PTPCT in "Amministrazione Trasparente" e nell'ambito di specifici incontri tenuti con i Dirigenti e/o referenti degli stessi anche per il tramite di specifica attività formativa interna e nel contesto del controllo di regolarità amministrativa in via successiva sugli atti dei dirigenti;
- d) propone le necessarie modifiche del PTCP, qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione, ovvero a seguito di significative violazioni delle prescrizioni del piano stesso (articolo 1 comma 10 lettera a) legge 190/2012);
- e) definisce le procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione (articolo 1 comma 8 legge 190/2012);
- f) verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici che svolgono attività per le quali è più elevato il rischio di malaffare (articolo 1 comma 10 lettera b) della legge 190/2012), fermo il comma 221 della legge 208/2015 che prevede quanto segue: "(...) non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1 comma 5 della legge 190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale", e quindi contestualizzando la relativa decisione in ottica di costi-benefici della decisione di rotazione. A tal fine è opportuno rilevare come la suddetta misura, in coerenza con le previsioni del PNA 2019, deve sempre essere rapportata ad una valutazione di concreta possibilità organizzativa, valutando comunque contestualmente la possibilità di prevedere misure alternative che sortiscano lo stesso effetto avuto di mira dalla specifica misura di rotazione (evitare che nel tempo si consolidino situazioni in cui sempre uno stesso Responsabile gestisca in prima persona lo specifico procedimento/processo)
- g) riferisce sull'attività svolta all'organo di indirizzo, nei casi in cui lo stesso organo di indirizzo politico lo richieda, o qualora sia il responsabile anticorruzione a ritenerlo opportuno (articolo 1 comma 14 legge 190/2012);
- h) entro il 15 dicembre di ogni anno, di norma, ed entro un altro termine individuato dall'ANAC, pubblica nel sito web dell'amministrazione la Relazione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione di cui al PTPCT dell'anno precedente;
- i) trasmette all'OIV informazioni e documenti quando richiesti dallo stesso organo di presidio della performance (articolo 1 comma 8-bis legge 190/2012);
- l) segnala all'organo di indirizzo e all'OIV le eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);
- m) segnala all'ANAC le eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, assunte nei suoi confronti "per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni" (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);
- n) quando richiesto, riferisce all'ANAC in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PNA 2016, paragrafo 5.3, pagina 23);
- o) quale responsabile per la trasparenza, svolge un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (articolo 43 comma 1 del

decreto legislativo 33/2013).

p) quale responsabile per la trasparenza, segnala all'organo di indirizzo politico e all'OIV, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (articolo 43 commi 1 e 5 del decreto legislativo 33/2013);

1.6 Gli altri attori del sistema “Legalità e Trasparenza”

La disciplina in materia di prevenzione della corruzione assegna al RPCT un importante ruolo di coordinamento del processo di gestione del rischio, con particolare riferimento alla fase di predisposizione del PTPCT e al monitoraggio.

Questo ruolo di coordinamento non deve in nessun caso essere interpretato dal Direttore e dagli altri “attori organizzativi” come un pretesto per deresponsabilizzarsi in merito allo svolgimento del processo di gestione del rischio.

Al contrario, l'efficacia del sistema di gestione del rischio complessivo è strettamente connessa al contributo attivo e propositivo degli organi gestionali nell'ambito di ciascuna fase del circuito di gestione del rischio, nei termini esemplificati nelle pagine successive.

Di seguito, si espongono i compiti dei soggetti coinvolti nel sistema di gestione del rischio corruttivo, concentrandosi esclusivamente sugli aspetti essenziali a garantire una piena effettività dello stesso.

L'organo di indirizzo politico:

- valorizza, in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie dell'amministrazione, lo sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione;
- tiene conto, in sede di nomina del RPCT, delle competenze e della autorevolezza necessarie al corretto svolgimento delle funzioni ad esso assegnate e ad operarsi affinché le stesse siano sviluppate nel tempo;
- assicura al RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni;
- promuove una cultura della valutazione del rischio all'interno dell'organizzazione, incentivando l'attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all'etica pubblica che coinvolgano l'intero personale, prevedendo nell'ambito dei documenti di programmazione di competenza specifici obiettivi strategici ed operativi che dovranno necessariamente essere declinati nell'ambito della programmazione operativa delle attività amministrative di competenza dei dirigenti, per il tramite del Piano della Performance e del Piano della Legalità e trasparenza(PTPCT 2022/2024).

Il Direttore del Parco e i funzionari per quanto di competenza:

- valorizzano la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione in sede di formulazione degli obiettivi delle proprie unità organizzative, nei termini di seguito esemplificati;
- partecipano attivamente al **processo di gestione del rischio, coordinandosi opportunamente con il RPCT**, e fornendo i dati e le informazioni necessarie per realizzare **l'analisi del contesto esterno ed interno, la valutazione del rischio**, previa individuazione dei “**fattori abilitanti**” del rischio stesso, **proponendo le misure di prevenzione generali e speciali** nell'ambito delle specifiche aree di rischio di pertinenza come descritte all'interno del presente PTPCT 2022/2024;
- curano lo sviluppo delle proprie competenze in materia di gestione del rischio di corruzione e **promuovono la formazione** in materia dei dipendenti assegnati ai propri uffici, nonché la diffusione di una cultura organizzativa basata sull'integrità;
- **assumono la responsabilità dell'attuazione delle misure di prevenzione generali e speciali di propria competenza** programmate nel PTPCT e operano in maniera tale da creare le condizioni che consentano l'efficace attuazione delle stesse da parte del loro

personale, **operando un costante monitoraggio circa l'efficacia delle misure gestite ed attuate anche per il tramite di una compiuta organizzazione del lavoro, coinvolgendo ed assegnando anche responsabilità istruttorie ai propri collaboratori in applicazione dell' art. 5 comma 2 del dlgs 165/2001 e ss.mm.;**

- tengono conto, in sede di valutazione delle performance, del reale contributo apportato dai dipendenti all'attuazione del processo di gestione del rischio e del loro grado di attuazione delle fasi di attività delle misure di prevenzione assegnate agli stessi;

L'organismo indipendente di valutazione (OIV) :

- offre, nell'ambito delle proprie competenze specifiche, un **supporto metodologico** al RPCT, all'organo di indirizzo ed ai dirigenti, con riferimento alla corretta **attuazione del processo di gestione del rischio da integrare sistematicamente nell'ambito del ciclo di gestione della performance;**

- fornisce, se richiesto, dati e informazioni utili all'analisi del contesto (inclusa la rilevazione dei processi), alla valutazione del rischio e alla previsione delle più opportune ed efficaci misure di prevenzione alla luce delle **attestazioni svolte sullo stato di attuazione della "trasparenza e tenuto di conto di quanto emerso in sede di validazione della relazione a consuntivo sullo stato di attuazione del piano della performance;**

Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (RASA)

E' incaricato della verifica e/o compilazione e successivo aggiornamento annuale delle informazioni e dei dati identificativi della Provincia quale stazione appaltante.

Il **RASA** è il Direttore dell'ente Parco.

Questo Ente Parco ha avviato un rapporto di collaborazione con il Parco Nazionale Arcipelago toscano e con il Parco Nazionale delle 5 Terre finalizzato alla gestione associata di diverse attività quali la nomina di un OIV congiunto, l'attuazione della normativa sulla privacy, la realizzazione di una forma di tutoraggio sugli appalti pubblici. Inoltre, al fine di scindere la figura dell'unico Dirigente, titolare unico ed esclusivo della potestà amministrativa, dal soggetto che effettua il controllo in qualità di Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza, già da diversi anni ha stipulato un protocollo d'intesa con il Parco Nazionale Arcipelago toscano per l'individuazione del responsabile della prevenzione della corruzione (art. 1 comma 7 legge 190/2012) e del soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia nell'adozione dei provvedimenti (art. 2 Legge n. 241/1990 comma 9-bis) tramite lo scambio di funzioni dei rispettivi direttori.

E' stato altresì sottoscritto un Protocollo di intesa con il Parco Nazionale Arcipelago toscano e con il Parco Nazionale delle 5 Terre che individuano, in via reciproca, quali Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza, i rispettivi Direttori. Pertanto, il Direttore del Parco nazionale dell'Appennino tosco emiliano, Dott. Giuseppe Vignali, effettuerà le funzioni di R.P.C. e Responsabile della Trasparenza del Parco nazionale delle Cinque Terre; il Direttore del Parco nazionale dell'Arcipelago toscano, Dott. Maurizio Burlando, effettuerà le funzioni di R.P.C. e Responsabile della Trasparenza del Parco nazionale dell'Appennino tosco emiliano; il Direttore del Parco nazionale delle Cinque Terre effettuerà le funzioni di R.P.C. e Responsabile della Trasparenza del Parco nazionale dell'Arcipelago toscano.

1.7 Obiettivi strategici

Il comma 8 dell'art. 1 della legge 190/2012 (novellato dal d.lgs. 97/2016) prevede che l'organo di indirizzo definisca gli "obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione" che costituiscono "contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del PTPCT".

Il d.lgs. 97/2016 ha, quindi, attribuito al PTPCT un valore programmatico ancora più incisivo rispetto alle iniziali previsioni riconducibili alla L.190/2012 .

Di seguito gli interventi e gli obiettivi strategici ed operativi che saranno oggetto di presidio e/o attuazione nel contesto programmatico del PTPCT 2021/2023:

AMBITO D'INTERVENTO 1 -

Obiettivo strategico 1 -

Il relativo Obiettivo strategico ha trovato la declinazione nel seguente **obiettivo operativo: *Prevenire la corruzione e garantire trasparenza e legalità dell'azione amministrativa dell'Ente, aggiornando e attuando il piano anticorruzione e della trasparenza dell'Ente PTPCT.***

Il comma 8 dell'art. 1 della legge 190/2012 (rinnovato dal d.lgs. 97/2016) prevede che l'organo di indirizzo definisca gli "obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione" che costituiscono "contenuto necessario dei documenti di programmazione strategica gestionale e del PTPCT". Il d.lgs. 97/2016 ha attribuito al PTPCT "un valore programmatico ancora più incisivo". In tale ambito pertanto l'obiettivo in tema di anticorruzione e trasparenza riguarderà:

- *La mappatura dei processi e delle attività dell'Ente previa definizione dei procedimenti amministrativi;*
- *Gestione "sistema trasparenza": finalizzato al "popolamento", "presidio" e "monitoraggio" del sito Amministrazione trasparente;*

1.8 PTPCT e performance

Gli obiettivi strategici, così definiti nel precedente paragrafo trovano la loro concreta corrispondenza ed integrazione nell'ambito del Piano della performance con la previsione di definiti **obiettivi generali e specifici**, in coerenza con quanto previsto dal dlgs 150/2009 come da ultimo novellato con il dlgs 74/2017, in tema di **ciclo di gestione della performance**

2. Analisi del contesto

La prima fase del processo di gestione del rischio è l'analisi del contesto, sia esterno che interno.

2.1. Analisi del contesto esterno

Il contesto esterno relativo allo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica è analizzabile avvalendosi dei dati contenuti nella "Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata" relativa all'annualità 2020 e trasmessa dal Ministro dell'Interno alla Presidenza della Camera dei deputati, disponibile alla pagina web <https://www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/dati-e-statistiche/relazione-parlamento-sullattivita-forze-polizia-sullo-stato-dellordine-e-sicurezza-pubblica-e-sulla-criminalita-organizzata>

Per quanto attiene invece al contesto esterno di matrice economica si rappresenta quanto segue.

Tasso di disoccupazione: il tasso di disoccupazione nel Parco si aggira attorno al 3,3%, dato mediamente basso, mentre la situazione del tasso di attività ci indica che in media un abitante del Parco deve provvedere anche al mantenimento di più di un'altra persona.

Distribuzione in settori di attività: l'agricoltura occupa circa 1/5 delle unità produttive locali

registrate, fatta esclusione per i due comuni parmensi. Circa 1/3 delle attività sono invece da attribuirsi al settore secondario, in particolare al settore manifatturiero, ma con una rilevanza ancora più marcata per quanto riguarda il settore delle costruzioni (il 20,83% sul totale delle unità produttive locali nei due Comuni in Provincia di Parma, il 18,02% in Lunigiana e il 18,52 % nell'Appennino Reggiano). Il settore prevalente è quello del terziario (anche con un gap più ridotto nei confronti del secondario in Garfagnana), che occupa circa la metà delle unità produttive locali. Prevalgono le attività alberghiere e di accoglienza turistica nel parmense, il commercio al dettaglio in Lunigiana. In Appennino Reggiano il 35,17% delle unità sono registrate alla voce "commercio e trasporti".

Imprenditoria straniera: per quanto riguarda l'imprenditoria straniera nei dati sia dei Comuni della Lunigiana che dell'Appennino Reggiano la percentuale media di imprenditoria straniera rispetto al totale è fortemente al di sotto della media delle regioni Toscana ed Emilia Romagna (fino all'assenza di attività straniere a Ligonchio). Il dato è sicuramente da rapportare alla percentuale di stranieri. Licciana Nardi vede un tasso di attività straniera molto più marcato (10% di imprese straniere rapportato all'8,75% di popolazione straniera residente). In generale sembra che i Comuni della Lunigiana abbiano un tasso di partecipazione alle attività imprenditoriali più alto rispetto a quanto accade nell'Appennino Reggiano, dove per esempio a Castelnovo ne' Monti, in presenza del 16,82% di popolazione straniera, l'imprenditoria corrispondente è solo del 4,20%.

2.2. Analisi del contesto interno

Ai fini della analisi del contesto interno l'amministrazione si caratterizza per i seguenti elementi:

L'Ente Parco nazionale dell'Appennino tosco emiliano è un Ente pubblico non economico vigilato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Si tratta di un soggetto pubblico di piccole dimensioni caratterizzato dalla semplicità dell'assetto organizzativo con una struttura composta da una direzione, da due aree funzionali (direzione – conservazione natura e servizio tecnico) e da un nucleo operativo, così composto:

Direttore:

E' il primo responsabile tecnico-amministrativo dell'Ente, nominato dal Ministero dell'Ambiente sulla base di una terna di nomi indicata dall'Ente.

Gli Uffici:

La dotazione organica approvata dal Ministero dell'Ambiente prevede 7 dipendenti, oltre al Direttore, così suddivisi:

Servizio Direzione:

Il Servizio opera sotto la diretta responsabilità del Direttore e si occupa di:

- protocollo;
- segreteria amministrativa per il Direttore;
- segreteria, verbalizzazione e gestione attività e atti deliberativi degli organi dell'Ente;
- gestione dell'albo pretorio e repertorio contratti e convenzioni;
- servizio di tesoreria e cassa;
- inventario;
- adempimenti fiscali afferenti ai vari settori di attività dell'ente (gestione iva, icip, imposta di registro, ired, irap e relative dichiarazioni);
- personale, amministratori e collaboratori, curandone sia gli aspetti retributivi, fiscali e previdenziali, sia gli aspetti normativi e sindacali.

Servizio Conservazione della natura e Servizio tecnico:

Le principali competenze del Servizio riguardano:

- la predisposizione e la gestione degli strumenti di Pianificazione dell'Ente;
- l'istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e nulla osta, sia in campo ambientale che nel settore edilizio;

- la gestione delle autorizzazioni per la raccolta dei funghi e per il trasporto di armi - all'interno del Parco Nazionale;
 - la gestione faunistica e l'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica alle attività agricole e zootecniche;
 - la gestione del contenzioso amministrativo e penale per le violazioni alle normative del Parco Nazionale;
 - la gestione e manutenzione della rete sentieristica, delle aree di sosta e dei centri visita;
 - la gestione dei fondi di investimento per la realizzazione di lavori di miglioramento ambientale e di creazione di infrastrutture di servizio al turista ed alla popolazione residente.
- Le caratteristiche principali della struttura organizzativa sono quindi:
- a) le piccole dimensioni (7 dipendenti in pianta organica oltre al Direttore dell'Ente);
 - b) l'elevato grado di specializzazione di alcuni settori (es. conservazione della natura);
 - c) il basso grado di formalità che caratterizza i rapporti all'interno dell'Ente;
 - d) l'elevato grado di accentramento decisionale (unica figura dirigenziale e un'unica posizione organizzativa).

Proprio a causa della semplicità dell'assetto organizzativo il meccanismo di integrazione principale è la supervisione diretta.

Accanto a questo meccanismo tuttavia ne vengono utilizzati altri, quali i numerosi momenti di coordinamento del lavoro, diretti soprattutto a superare il problema dell'eccessiva specializzazione di alcuni servizi e i vari meccanismi di aggiustamento reciproco il cui utilizzo è agevolato dalle piccole dimensioni della struttura.

2.3. La mappatura dei processi

Secondo gli indirizzi del PNA, il RPCT ha costituito e coordinato un "Gruppo di lavoro" composto dai funzionari dell'ente responsabili delle principali ripartizioni organizzative, il cui lavoro nel corso dell'annualità 2021 è stato fortemente limitato dagli eventi derivanti dalla pandemia da Covid-19. Nonostante tali problematiche, data l'approfondita conoscenza da parte di ciascun funzionario dei procedimenti, dei processi e delle attività svolte dal proprio ufficio, il Gruppo di lavoro ha potuto enucleare i processi elencati nelle schede allegate, denominate "Mappatura dei processi a catalogo dei rischi" (Allegato A). Tali processi, poi, sempre secondo gli indirizzi espressi dal PNA, sono stati brevemente descritti (mediante l'indicazione dell'input, delle attività costitutive il processo, e dell'output finale) e, infine, è stata registrata l'unità organizzativa responsabile del processo stesso. Sempre secondo gli indirizzi del PNA, e in attuazione del principio della "gradualità" (PNA 2019), seppur la mappatura di cui all'allegato appaia comprensiva di tutti i processi riferibili all'ente, il Gruppo di lavoro continuerà a riunirsi nel corso del prossimo esercizio, compatibilmente con l'evolversi della crisi pandemica, per addivenire, con certezza, alla individuazione di tutti i processi dell'ente.

2.4 Valutazione del rischio: identificazione, analisi e ponderazione del rischio

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso viene identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi, al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio). L'ANAC prevede espressamente l'obbligo di analizzare tutte le aree di attività ai fini dell'individuazione e valutazione del rischio corruttivo e del relativo trattamento. L'obiettivo del PTPC è infatti quello di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione, inteso in senso lato, cioè come

assunzione di decisioni devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari, e di indicare gli interventi organizzativi per la prevenzione del rischio medesimo.

L'individuazione delle aree di rischio è il risultato di un processo complesso, che presuppone la valutazione del rischio da realizzarsi attraverso la verifica "sul campo" dell'impatto del fenomeno corruttivo/illegittimità/illegalità dell'azione sui singoli processi svolti nell'ente.

Per "rischio" si intende l'effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi, sull'obiettivo istituzionale dell'ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento di corruzione e/o di illegittimità/illegalità dell'azione amministrativa. Per "evento" si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell'obiettivo istituzionale dell'ente. Il processo è un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente). Il processo che si svolge nell'ambito di un'area/settore può esso da solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un processo complesso, con il concorso di più amministrazioni. Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura privatistica.

I singoli comportamenti a rischio individuati riconducibili a categorie di eventi rischiosi di natura analoga sono:

1. uso improprio o distorto della discrezionalità;
2. alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione;
3. rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio;
4. alterazione dei tempi;
5. elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo;
6. pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori;
7. conflitto di interessi.

La misurazione del rischio viene poi effettuata utilizzando la metodologia di analisi sulla cui base il valore del rischio di un evento di corruzione viene calcolato come il prodotto della probabilità dell'evento per l'intensità del relativo impatto.

L'Ente ha provveduto all'individuazione delle attività a più elevato rischio corruzione e/o illegalità diffusa nei termini meglio delineati di seguito, catalogando il rischio, secondo un principio di prudenza e privilegiando un sistema di misurazione qualitativo piuttosto che quantitativo.

Il valore del rischio di un evento di corruzione è calcolato come il prodotto della probabilità dell'evento per l'intensità del relativo impatto: $Rischio = Probabilità \times Impatto$:

- 1) la probabilità che si verifichi uno specifico evento di corruzione deve essere valutata sulla base di tutti gli elementi informativi a disposizione, sia di natura oggettiva (ad esempio, eventi di corruzione specifici già occorsi in passato, segnalazioni pervenute all'amministrazione, notizie di stampa), che di natura soggettiva, tenendo conto del contesto ambientale, delle potenziali motivazioni dei soggetti che potrebbero attuare azioni corruttive, nonché degli strumenti in loro possesso; tale valutazione deve essere svolta tramite raccolta di informazioni ed attenta valutazione di sintesi al fine di rappresentare la probabilità di accadimento dell'evento attraverso una scala crescente su 5 valori: molto bassa, bassa, media, alta, altissima;
- 2) l'impatto viene valutato calcolando le conseguenze che l'evento di corruzione produrrebbe:
 - a) sull'amministrazione in termini di qualità e continuità dell'azione amministrativa, impatto economico, conseguenze legali, reputazione e

- credibilità istituzionale, ecc.;
- b) sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione.

Anche l'impatto viene calcolato su di una scala crescente su 5 valori, al pari della probabilità (molto basso, basso, medio, alto, altissimo).

Il rischio per ciascuna tipologia di evento corruttivo è stato quindi calcolato come prodotto della probabilità dell'evento per l'intensità del relativo impatto:

Rischio = Probabilità x Impatto.

Di seguito si rappresenta la matrice generale di calcolo del rischio:

IMPATTO PROBABILITA'	MOLT O BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTISSIMO
ALTISSIMA	MEDIO	ALTO	ALTISSIMO	ALTISSIMO	ALTISSIMO
ALTA	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTISSIMO
MEDIA	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTISSIMO
BASSA	MOLT O BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO
MOLTO BASSA	MOLT O BASSO	MOLT O BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO

In relazione alle aree di rischio obbligatorie di cui all'art. 1 co 16 della L.190/2012 (autorizzazioni o concessioni, scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera), si conferma sostanzialmente la valutazione già espletata nei precedenti P.T.P.C.:

Area di rischio	Individuazione dei rischi	Ponderazione
Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale; Procedure per reclutamento di collaboratori a contratto; Istruttoria e autorizzazione per incarichi esterni a dipendenti. Progressioni di carriera	Motivazione generica e tautologica sulla verifica dei presupposti per l'adozione di scelte discrezionali; Inosservanza delle regole a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione; Uso distorto e manipolato della discrezionalità, ivi compresa la stima dei contratti; Irregolare o inadeguata composizione della commissione e mancata verifica rispetto art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Mancata verifica situazioni incompatibilità; Mancata verifica ipotesi conflitto di interesse; Previsione di requisiti personalizzati e/o di clausole contrattuali atte a favorire o	Basso

	disincentivare;	
	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari; Mancata segnalazione di accordi collusivi	
Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari; Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione; Elusione delle regole di affidamento mediante utilizzo improprio di sistemi di affidamento e di tipologie contrattuali (concessione in luogo di appalto), utilizzo di procedure negoziate ed affidamenti diretti per favorire un operatore; Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnico-economici al fine di favorire una impresa; formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi tecnici ed economici che possono avvantaggiare il fornitore uscente o favorire determinati operatori economici; acquisto autonomo di beni presenti in convenzioni o elusione obbligo ricorso a mercati elettronici; Mancata o insufficiente verifica dello stato di effettivo avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma per evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto; abusivo ricorso alle varianti e mancata comunicazione all'ANAC; successiva modifica degli elementi del contratto definiti nel bando o negli atti di gara (capitolato); mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti; mancata o insufficiente verifica della regolarità della prestazione prima di procedere ai pagamenti; mancata mappatura del procedimento di nomina del collaudatore; rilascio del certificato di collaudo, del certificato	Medio

	<p>di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione in assenza di verifica della corretta esecuzione; emissione di un certificato di regolare esecuzione relativo a prestazioni non effettivamente rese; mancata acquisizione del CIG; mancata indicazione del CIG negli strumenti di pagamento</p>	
<p>Attività di rilascio autorizzazioni, pareri e nulla osta, tra cui anche quelli emessi nell'ambito dei procedimenti di Valutazione di incidenza, di VIA e VAS previste dalle norme nazionali e regionali di settore</p>	<p>Negligenza nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; Inosservanza delle regole a garanzia della imparzialità; Mancata astensione in caso di conflitto di interessi; Motivazione generica e tautologica sulla verifica dei presupposti per l'adozione di scelte discrezionali; Adozione di atti finalizzati a favorire alcuni soggetti;</p>	<p>Basso</p>
	<p>Omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.</p>	

<p>Attività di concessione ed erogazione di contributi economici a favore di soggetti privati e di enti pubblici o privati</p>	<p>Negligenza nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; Inosservanza delle regole a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione; Motivazione generica e tautologica sulla verifica dei presupposti per l'adozione di scelte discrezionali; Irregolare o inadeguata composizione di commissioni; Insussistenza di criteri oggettivi, irregolare individuazione dei soggetti beneficiari e del correlato quantum economico.</p> <p>Mancata astensione in caso di conflitto di interessi; Omissioni dei controlli su autocertificazioni e possesso requisiti; Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.</p>	<p>Medio</p>
<p>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</p>	<p>gestione delle procedure di spesa e di entrata nel non rispetto dei principi gius-contabili e nel non rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità; mancato rispetto del principio di distinzione tra attività di indirizzo-politico e attività gestionale; non corretta determinazione dei residui attivi e passivi; riscossione in contanti di canoni e corrispettivi; mancato utilizzo di forme di pagamento elettronico; mancata riscossione tempestiva di canoni e di recupero coattivo della morosità.</p> <p>gestione delle procedure di affidamento del patrimonio e di concessione dell'uso nel non rispetto dei principi dell'evidenza pubblica e della redditività degli stessi. Sussistenza di situazioni di conflitto di interesse nella gestione degli stessi. Mancata attivazione di controlli sul rispetto dei vincoli d'uso dei beni rientranti nel Parco</p>	<p>Basso</p>
<p>Controlli verifiche ed ispezioni</p>	<p>Mancato rispetto del principio di distinzione tra attività di indirizzo-politico e attività gestionale Sussistenza di situazioni di conflitto di interesse; Negligenza nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; Inosservanza delle regole a garanzia della trasparenza e imparzialità; Uso distorto e manipolato della discrezionalità</p>	<p>Basso</p>
<p>Incarichi e nomine</p>	<p>Fattispecie non ricorrente nell'attività dell'Ente</p>	<p>Non previsto</p>
<p>Affari legali e contenzioso</p>	<p>Possibili comportamenti omissivi con conseguente mancata riscossione di crediti per sanzioni, mancato rispetto dei termini per conclusione procedimento, adozione di atti archiviazione al fine di favorire</p>	<p>Basso</p>

	soggetti particolari, violazione obbligo astensione in situazioni conflitto di interessi; Motivazione generica e tautologica sulla verifica dei presupposti per l'adozione di scelte discrezionali	
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

L'aggiornamento 2018 al PNA prevede una sezione di approfondimento in materia di "Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione" elaborata al fine di effettuare un focus sull'impiego dei finanziamenti europei e nazionali, in ragione della considerevole entità delle risorse pubbliche assegnate alle amministrazioni centrali e regionali dall'Unione europea e dal Governo che impone un attento monitoraggio della spesa affinché l'allocazione delle risorse finanziarie avvenga nel rispetto del principio di sana gestione finanziaria (efficienza, efficacia, economicità), come previsto dall'art. 310 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e dall'art. 30 del Reg. finanziario (UE, Euratom) 966/2012, nonché dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione.

Al riguardo, va tenuto presente che l'intero settore di gestione dei fondi europei e nazionali è presidiato da significative ed importanti misure organizzative e controlli previsti dalla disciplina comunitaria e che i sistemi di gestione e controllo dei programmi comunitari prevedono lo sviluppo di un vasto e articolato sistema di misure antifrode, che includono anche azioni concernenti l'anticorruzione, rappresentando un importante strumento per prevenire, individuare e contrastare fenomeni di frode e/o corruttivi.

L'Ente Parco partecipa a progetti relativi a vari settori finanziati con detti strumenti. Il ruolo dell'Ente consiste nella realizzazione delle azioni previste dal progetto già finanziato e quindi non comporta alcuna discrezionalità nella gestione dell'attribuzione delle risorse. Per quanto attiene allo svolgimento delle attività di progetto, l'Ente applica le norme e le procedure previste dalla normativa vigente in materia di appalti e selezione del personale. Per cui si rinvia per tali ambiti alle misure generali di prevenzione della corruzione previste dal presente Piano nelle relative aree di rischio.

2.5 Trattamento del rischio

La fase del trattamento del rischio concerne l'identificazione delle misure e la loro programmazione. Va opportunamente tenuto presente che l'identificazione delle misure di prevenzione è strettamente correlata alla capacità di attuazione da parte dell'Enti; il rischio è infatti che venga adottato un PTPC sovradimensionato e decontestualizzato rispetto alle reali capacità organizzative ed operative dell'Ente, con la conseguenza di rimanere poco applicato o comunque inefficace.

Gli obiettivi strategici cui vanno ricondotte le misure anticorruzione sono i seguenti:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione

Nell'ambito del P.T.P.C. per ciascuna area di rischio vengono indicate le misure di prevenzione da implementare per ridurre la probabilità che il rischio si verifichi.

Le misure si classificano come:

- obbligatorie, la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative,
- ulteriori rispetto a quelle obbligatorie per legge, previste in aggiunta nel P.T.P.C.

Misure obbligatorie

Ad oggi, le misure obbligatorie **previste dalla Legge 190/2012** e il loro stato di attuazione sono i seguenti:

Misura	Stato attuazione: SI/NO
Adozione PTPCT	SI
Attuazione adempimenti sulla trasparenza	SI
Adozione Codice di comportamento	SI
Attuazione disposizioni D. Lgs. 39/2013 su inconferibilità e incompatibilità incarichi presso le PP.AA.	SI
Verifica del rispetto degli obblighi di comunicazione e di astensione nei casi di conflitto d'interesse	SI
Regolamento autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extraistituzionali	SI
Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti	SI
Adozione di misure alternative alla rotazione del personale	SI
Azione di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	SI
Formazione/informazione sui temi dell'etica e della legalità, sul codice di comportamento e formazione specifica in materia di contratti pubblici	SI
Monitoraggio su rispetto del Codice di comportamento e su adeguamento atti di incarico alla normativa di cui al DPR 62/2013	SI
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	SI
Adozione dei patti di integrità	SI
Verifica rispetto disposizioni art. 35 bis D. Lgs. 165/2001 per formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a.	SI
Monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti.	SI

Per tutto il triennio di vigenza del piano si stabiliscono le seguenti misure generali di prevenzione per tutte le aree di rischio:

- a) monitoraggio su rispetto obblighi di comunicazione e astensione in caso di conflitto di interessi e richiesta a tutto il personale di dichiarazioni sostitutive;
- b) controllo di regolarità amministrativa in via successiva sugli atti adottati nelle aree di rischio obbligatorie;
- c) adozione di criteri generali per l'adozione di atti discrezionali;
- d) controllo su aggiornamento tempestivo della sezione "Amministrazione trasparente";

In chiave di prevenzione del fenomeno di illegittimità/illegalità dell'azione amministrativa si conferma anche per il triennio 2022/2024 il sistema dei controlli interni di regolarità amministrativa in via successiva come basilare sistema di verifica della legittimità delle procedure amministrative nell'ambito delle aree a rischio individuate sulla base del presente Piano anti-corrruzione. A tal fine, sulla base del Protocollo d'Intesa con il Parco Nazionale Arcipelago toscano e il Parco nazionale delle 5 Terre, si proseguirà al controllo di regolarità in via successiva con cadenza semestrale, tramite sorteggio di atti nella percentuale del 2% per ogni tipologia di area a rischio obbligatoria e alla verifica a cura dei Direttori degli altri Enti.

3. Trasparenza dell'Ente Parco

La trasparenza è la misura cardine dell'intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012. Secondo l'art. 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal d.lgs. 97/2016:

“La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.”

La trasparenza è attuata principalmente attraverso la pubblicazione dei dati e delle informazioni elencate dalla legge sul sito web nella sezione "Amministrazione trasparente".

Per forme di controllo diffuso si intendono i controlli effettuati sia attraverso la pubblicazione obbligatoria dei dati secondo la disciplina del presente piano, sia mediante le forme di accesso civico semplice o “potenziato-generalizzato” al dato meramente detenuto dall'Ente.

3.1 Accessibilità delle informazioni

Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, sulla home page del sito istituzionale <http://www.parcoappennino.it/> è collocata un'apposita sezione immediatamente e chiaramente visibile denominata “Amministrazione Trasparente”, strutturata secondo l'allegato “A” al D. Lgs. 33/2013, al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti soggetti all'obbligo di pubblicazione.

Inoltre l'Ente ha attivato in Amministrazione Trasparente / Altri Contenuti, la sezione “Accesso Civico” nella quale sono contenuti: il registro degli accessi aggiornato annualmente, i moduli per la richiesta di “accesso civico” e “accesso civico generalizzato”.

Accesso civico. Alla luce della nuova normativa, all'accesso ai documenti amministrativi di cui alla Legge 241/1990, oggi si affiancano due ulteriori istituti, che hanno caratteristiche e finalità diverse:

1. L'accesso civico, disciplinato dall'art. 5 comma 1 D. Lgs. 33/2013, che riguarda l'accessibilità ai documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria in virtù di legge o di regolamento o la cui efficacia legale dipende dalla pubblicazione. Chiunque nel caso ne sia stata omessa la pubblicazione li può richiedere;
2. L'accesso civico “potenziato-generalizzato”, disciplinato dall'art.5 comma 2, per cui “Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5 bis”.

Ambedue le forme di accesso sopra richiamate non sono sottoposte ad alcuna limitazione relativa alla legittimazione soggettiva del richiedente, né ad alcun obbligo di specifica motivazione. In ogni caso l'istanza di accesso deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti o, quantomeno, gli elementi che li rendano facilmente identificabili, non essendo ammesse richieste a carattere esplorativo o generiche, né richieste per un numero manifestamente irragionevole di documenti, tali da comportare carichi di lavoro che compromettano il buon funzionamento dell'amministrazione.

Inoltre l'amministrazione non è tenuta all'obbligo di rielaborazione dei dati ai fini dell'accesso, ma solo a consentire l'accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute o gestite dall'amministrazione. Il rilascio di copia di documenti è subordinato al pagamento delle spese di riproduzione.

3.2 L'organizzazione dei flussi informativi per le pubblicazioni dell'Ente Parco

Nel novellato art. 10 del d.lgs. 33/2013, che prevede l'accorpamento tra programmazione della trasparenza e programmazione delle misure di prevenzione della corruzione, viene chiarito che la sezione del PTPCT sulla trasparenza debba essere impostata come atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire, all'interno di ogni ente, l'individuazione/l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati.

L'indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati dell'Ente Parco, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione sono contenuti nella tabella Allegato 2 al presente Piano. La tabella si sostanzia in uno schema in cui, per ciascun obbligo, sono espressamente indicati i nominativi dei soggetti e gli uffici responsabili di ognuna delle citate attività e la periodicità dell'aggiornamento fissato dalle norme, i termini entro i quali prevedere l'effettiva pubblicazione di ciascun dato. Nonché i casi in cui non è possibile pubblicare i dati previsti dalla normativa in quanto non pertinenti rispetto alle caratteristiche organizzative o funzionali dell'Amministrazione. Nella tabella dell'Allegato 2, si intende per pubblicazione "tempestiva" la pubblicazione entro trenta giorni dalla formalizzazione dell'atto.

In enti di piccole dimensioni, come l'Ente Parco, può verificarsi che chi detiene il dato sia anche quello che lo elabora e lo trasmette per la pubblicazione o addirittura che lo pubblica direttamente nella sezione "Amministrazione trasparente", mentre di norma queste attività sono più facilmente svolte da soggetti diversi.

Attualmente con l'Allegato 2 al presente PTPC sono individuati i nomi dei responsabili della produzione dei documenti oggetto di pubblicazione e quelli tenuti alla pubblicazione nei termini di legge, separando il soggetto titolare, per competenza d'ufficio, alla elaborazione, da quello titolare della pubblicazione.

3.3 Programmazione della trasparenza

Fermo restando la pubblicazione dell'aggiornamento annuale della sezione trasparenza del PTPC al 31 gennaio di ogni anno, il RPCT monitorerà nell'ambito dei report di monitoraggio sullo stato di attuazione delle relative misure di prevenzione di cui al presente Piano, lo stato di attuazione degli obblighi di trasparenza e, in caso di omessa pubblicazione per mancanza di flussi di informazione nei termini stabiliti, attiva i conseguenti procedimenti, anche di carattere disciplinare, ed informa il Direttore dell'Ente e l'OIV.

Sarà predisposta una tabella che integri i dati della tabella dell'Allegato 2 con il dettaglio dei passaggi certificati dei flussi informativi per le pubblicazioni dell'Ente, anche in considerazione del sistema delle responsabilità previsto dal comma 3 dell'art. 43 del D. Lgs.33/2013, in base al quale la responsabilità per la pubblicazione dei dati obbligatori è in capo ai Funzionari responsabili dei diversi settori e al Direttore che hanno, rispettivamente, l'obbligo di assicurare il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare, inviando i dati alla Responsabile della pubblicazione, e quello di verificare il corretto adempimento dell'obbligo medesimo tramite controlli e monitoraggi periodici.

3.4 Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione nei termini previsti dal presente piano costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, anche sotto il profilo della responsabilità per danno di immagine e costituiscono comunque elemento di valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato.

Inoltre, la mancata attuazione degli obblighi di trasparenza da parte del personale dipendente costituisce violazione del Codice di comportamento e dei doveri d'ufficio e viene sanzionata disciplinarmente.

Per quanto concerne l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 47 commi 1 e 2 del D. Lgs.33/2013, si applicano le procedure previste dal Regolamento ANAC del 16/11/2016 recante "Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n.97".

Trasparenza e privacy

Dal 25 maggio 2018 è in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)" (di seguito RGPD). Inoltre, dal 19 settembre 2018, è vigente il d.lgs. 101/2018 che ha adeguato il Codice in materia di protezione dei dati personali (il d.lgs. 196/2003) alle disposizioni del suddetto Regolamento (UE) 2016/679.

L'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018 (in continuità con il previgente art. 19 del Codice) dispone che la base giuridica per il trattamento di dati personali, effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, "è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento"

Il comma 3 del medesimo art. 2-ter stabilisce che "la diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1".

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato restando fermo il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento.

Pertanto, occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

L'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679.

Assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, comma 4, dispone inoltre che "nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non

pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione”.

Si richiama anche quanto previsto all’art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato “Qualità delle informazioni” che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

Ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l’amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD).

4. Rotazione

L’Ente dispone di una unica figura dirigenziale e la ridotta consistenza della dotazione organica non consente una rotazione secondo quanto stabilito dalla legge anticorruzione, senza compromettere continuità nell’espletamento delle funzioni. Infatti, l’Ente dispone solo di 3 dipendenti con profilo di area C che espletano mansioni non fungibili.

Al fine di evitare che il personale non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi, specie di quelli più esposti al rischio di corruzione, si individueranno altre misure organizzative di prevenzione per conseguire un effetto analogo a quello della rotazione, a cominciare, ad esempio, da quelle di trasparenza.

A titolo esemplificativo, si potrà prevedere per alcune tipologie di processo, modalità operative che favoriscano una maggiore compartecipazione del personale alle attività del proprio ufficio, nonché meccanismi di condivisione delle fasi procedurali, prevedendo di affiancare al funzionario istruttore un altro funzionario, in modo che, ferma restando l’unitarietà della responsabilità del procedimento a fini di interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell’istruttoria.

La disposizione dell’art. 16 comma 1 lettera l) quater che prevede che il dirigente disponga con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva dovrà invece essere attuata.

5. Coordinamento con Ciclo della Performance

Il coordinamento e l’integrazione tra il PTPC e il Piano della performance, così come con tutti gli altri strumenti di programmazione dell’ente, consente di mettere in atto una strategia unitaria e complessiva, che condivide e metta a sistema obiettivi, risorse e responsabilità. Solo un’azione sinergica e condivisa può, infatti, garantire l’efficacia della strategia anticorruzione

Ciò che viene previsto e pianificato, deve essere realizzato e rendicontato.

Pertanto, le azioni individuate nel presente Piano per l’attuazione della L. n. 190 confluiscono nella programmazione strategica e operativa, definita nel Piano della Performance, e costituiscono obiettivi specifici per la prevenzione del fenomeno della corruzione sia per la performance organizzativa (art. 8 del D. Lgs. n. 150 del 2009), sia per la performance individuale (ex art. 9, D. lgs. n. 150/2009).

Dell’esito del raggiungimento degli specifici obiettivi in tema di contrasto del fenomeno della corruzione individuati nel P.T.P.C. (e dunque dell’esito della valutazione delle *performance* organizzativa ed individuale) occorrerà dare specificamente conto nell’ambito della Relazione delle *performance* (art. 10, d.lgs. n. 150 del 2009), dove a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, l’amministrazione dovrà verificare i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con

rilevazione degli eventuali scostamenti.

Da ciò discende l'esigenza che la pianificazione sia "sostenibile", cioè che sia accuratamente valutato il carico degli adempimenti individuati che dovrà essere attuato, scongiurando altresì il rischio di non prendere in considerazione le misure e gli adempimenti previsti.

Il legislatore stesso prescrive un sistema di pianificazione integrato, caratterizzato da azioni idonee a conciliare la programmazione, la pianificazione, l'attività, il controllo e la rendicontazione, allo scopo di soddisfare le esigenze connesse, sia alla performance, sia alla prevenzione della corruzione, sia all'effettuazione dei controlli successivi, sia ancora alla valutazione.

6. Altri contenuti del PTPCT

6.1. Formazione in tema di anticorruzione

La formazione finalizzata a prevenire e contrastare fenomeni di corruzione dovrà essere organizzata su due livelli:

livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarderà l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);

livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio: riguarderà le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione.

In tale contesto il Funzionario dell'Ufficio di Segreteria si occuperà di aggiornare le competenze dei Servizi competenti nell'ambito dei livelli formativi come sopra individuati, ferma rimanendo la possibilità di utilizzare percorsi formativi esterni, previa valutazione di opportunità da parte del RPCT.

6.2. Codice di comportamento

In attuazione dell'art. 54 del d.lgs. 165/2001 e smi, il 16 aprile 2013 è stato emanato il DPR 62/2013, il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Il codice di comportamento dell'Ente Parco è pubblicato in "Amministrazione trasparente" e sarà **aggiornato entro e non oltre il 31 dicembre 2021 in coerenza con le previsioni di cui alla Linee Guida ANAC n.177/2020.**

6.3. Disciplina degli incarichi non consentiti ai dipendenti

L'ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina del d.lgs. 39/2013, dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 60 del DPR 3/1957.

Si richiama per completezza quanto definito a pag. 59 in tema di misure preventive trasversali e di immediato impatto sul controllo della prestazione lavorativa dei propri collaboratori da attuare nel corso della vigenza del PTPCT da parte del Direttore dell'Ente. Il Direttore, nel corso del triennio 2022/2024, dovrà porre in essere, nell'ambito delle attività di competenza specifiche **misure di controllo** riconducibili alle specificazioni di seguito esemplificate nell'ambito dei processi rientranti nelle specifiche Aree di rischio:

Verifica su incarichi extra-ufficio non autorizzati al proprio personale ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 del Dlgs 165/2001.

6.4. Attribuzione degli incarichi dirigenziali

L'ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina recata dagli articoli 50 comma 10, 107 e 109 del TUEL e dagli articoli 13 – 27 del d.lgs. 165/2001 e smi.

Inoltre, l'ente applica puntualmente le disposizioni del d.lgs. 39/2013 ed in particolare l'art. 20 rubricato: *dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconfiribilità o incompatibilità.*

6.5. Divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro

La legge 190/2012 ha integrato l'art. 53 del d.lgs. 165/2001 con un nuovo comma il 16-ter per contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente pubblico successivamente alla cessazione del suo rapporto di lavoro.

La norma vieta ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Eventuali contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli.

E' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente preconstituersi delle situazioni lavorative vantaggiose, sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione, per poi ottenere contratti di lavoro/collaborazione presso imprese o privati con cui entra in contatto.

La norma limita la libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di eventuali accordi fraudolenti.

Pertanto, si conferma nell'ambito del vigente PTPCT per il triennio 2022/2024 che ogni contraente e appaltatore dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto dovrà rendere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma del comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi.

L'ente verifica secondo modalità ritenute opportune dal Direttore la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni.

A tal fine si richiama quanto previsto precedentemente a pag.59 circa le **misure preventive trasversali di impatto sull'organizzazione** a cura del Direttore dell'Ente.

Il Direttore dell'Ente, nel corso del triennio 2022/2024, dovrà porre in essere, nell'ambito delle attività di competenza specifiche **misure di controllo** riconducibili alle specifiche Aree di rischio: **Monitoraggio circa l'assenza di situazioni di pantouflage nel rispetto dell'art.53 comma 16 ter del Dlgs .165/2001 negli atti di gara e negli atti di incarico .**

6.6. Controlli ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici

La legge 190/2012 ha introdotto delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, che anticipano la tutela al momento della formazione degli organi deputati ad assumere decisioni e ad esercitare poteri nelle amministrazioni.

L'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 pone condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione.

La norma in particolare prevede che coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale:

- a. non possano fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b. non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture,
- c. non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

- d. non possano fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Pertanto, si conferma la misura secondo cui ogni commissario e/o responsabile all'atto della designazione sarà tenuto a rendere, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui sopra.

L'ente, per tramite del Direttore dell'Ente, verifica la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni.

6.7. Misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower)

L'articolo 54 bis "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", del D. Lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 51, della legge 190/2012 (cd. legge anticorruzione) e da ultimo sostituito col D. Lgs. 179/2017 ha introdotto nel nostro ordinamento una misura finalizzata a favorire l'emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni come whistleblowing.

Con l'espressione whistleblower si fa riferimento al dipendente di un'amministrazione che segnala agli organi legittimati ad intervenire violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico.

La segnalazione (cd. whistleblowing), nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il dipendente pubblico contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

Il whistleblowing è la procedura volta a incentivare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, il whistleblower. Lo scopo principale del whistleblowing è quello di prevenire o risolvere un problema internamente e tempestivamente.

La norma garantisce la tutela del segnalante attraverso tre principi generali:

la tutela dell'anonimato;

la previsione che la segnalazione è sottratta al diritto di accesso;

il divieto di adozione di misure ritorsive e/o discriminatorie nei confronti del segnalante.

Con il presente documento si stabilisce la procedura che regola la segnalazione al fine di fornire al whistleblower indicazioni operative circa l'oggetto, il contenuto, i destinatari e le modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché indicare le forme di tutela offerte dall'ordinamento.

L'obiettivo perseguito è quello di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto, quali i dubbi e le incertezze circa la procedura da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni.

Possono essere oggetto della segnalazione non solo fatti tali da configurare fattispecie di reato, ma ogni situazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*.

A titolo meramente esemplificativo si fa riferimento ai casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro.

La segnalazione può dunque riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate:

penalmente rilevanti;

poste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni e circolari dell'Ente in via disciplinare;

suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'amministrazione di appartenenza o di altra Amministrazione;

suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine dell'Ente o di altra Amministrazione;

suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un danno all'ambiente;

suscettibili di arrecare pregiudizio ai cittadini o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso l'Ente.

Le condotte illecite segnalate, comunque, devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza «*in ragione del rapporto di lavoro*» e, quindi, ricomprendono certamente quanto si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito, ma anche eventuali notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale. Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci.

In ogni caso, la segnalazione non può riguardare doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni o istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per i quali occorre invece fare riferimento all'ordinaria disciplina del rapporto di lavoro e alla specifica competenza del Direttore dell'Ente in quanto responsabile della gestione del personale.

Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

generalità del soggetto che effettua la segnalazione;

una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione, con indicazione, se conosciute, delle circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;

le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;

l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;

l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;

ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

È comunque indispensabile che tali elementi siano conosciuti direttamente dal segnalante e che non siano riportati o riferiti da altri soggetti.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, non verranno prese in considerazione nell'ambito delle procedure volte a tutelare il dipendente pubblico che segnala illeciti, ma verranno comunque trattate alla stregua delle altre segnalazioni anonime e prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato. Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.

L'Ente utilizza, e quindi i dipendenti dovranno utilizzare, ai fini della segnalazione degli illeciti, l'apposita forma di segnalazione disponibile sul sito istituzionale dell'ANAC al seguente indirizzo:

<https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#!/#%2F>

Contestualmente il soggetto segnalante comunicherà al RPCT nella specifica casella di posta elettronica specificamente dedicata resa disponibile sul sito istituzionale dell'Ente Parco, il fatto della segnalazione onde consentire al RPCT di porre in essere gli accertamenti di competenza.

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al Responsabile per la prevenzione della corruzione che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività

ritenuta opportuna.

A tal fine, il Responsabile per la prevenzione della corruzione può avvalersi del supporto e della collaborazione di apposite strutture dell'Ente e, all'occorrenza, di organi di controllo esterni (ad es. Guardia di Finanza, Direzione Provinciale del Lavoro, Agenzia delle Entrate).

Il Responsabile della prevenzione della corruzione prende in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione. Qualora invece ravvisi elementi di non manifesta infondatezza del fatto valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti: Direttore dell'Ente; Autorità giudiziaria; Corte dei conti; ANAC; Dipartimento della funzione pubblica.

La valutazione del Responsabile della prevenzione della corruzione dovrà concludersi entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione; nel caso di segnalazioni concernenti comportamenti presumibilmente rilevanti dal punto di vista disciplinare il Responsabile della prevenzione della corruzione dovrà perentoriamente trasmettere gli atti al Direttore dell'Ente entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della segnalazione al fine di consentire il corretto espletamento del procedimento disciplinare.

Nel caso di trasmissione della segnalazione a soggetti terzi, il RPC dovrà avere cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001.

I dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono conservati a norma di legge

La tutela del dipendente che segnala condotte illecite viene garantita attraverso le seguenti modalità:

Divieto di rivelazione dell'identità del segnalante:

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Sottrazione dall'accesso agli atti:

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241/90 s.m.i..

Divieto di comportamenti discriminatori nei confronti del whistleblower

Il dipendente pubblico che nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione segnali condotte illecite non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.

L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC, personalmente dal diretto interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste

in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

Qualora venga accertata dall'ANAC, nell'ambito dell'istruttoria condotta, l'adozione di misure discriminatorie da parte dell'amministrazione pubblica, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'Autorità applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.

L'onere di dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa è a carico dell'amministrazione pubblica.

Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli e il segnalante che sia stato licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi di legge.

Il dipendente che ritenga di aver subito una discriminazione in conseguenza della segnalazione, deve darne comunicazione all'ANAC, che informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

La comunicazione all'ANAC circa l'adozione di misure ritorsive può essere effettuata anche dalle organizzazioni maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

Le tutele previste dalla legge e ribadite nella presente procedura non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Potranno altresì essere fonte di responsabilità in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente policy, quali le segnalazioni manifestamente infondate, opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

7. Monitoraggio sull'attuazione del PTPC

Il monitoraggio circa l'applicazione del presente PTPC così come il monitoraggio delle misure attuative della trasparenza è svolto in autonomia dal RPCT avvalendosi del personale dell'Ente Parco.

Ai fini del monitoraggio il Direttore dell'Ente è tenuto a rendicontare lo stato di attuazione delle misure di prevenzione e di attuazione della trasparenza al 30 ottobre di ogni anno di vigenza del PTPCT.

I monitoraggi sullo stato di attuazione del Piano **sono pubblicati** in **“Amministrazione trasparente”** nell'ambito della **“sotto-sezione”** in cui è pubblicata anche la Relazione specifica ANAC sullo stato attuativo delle misure di prevenzione, che per il 2021, è stata pubblicata a decorrere dal 31.03.2022.